



Ministero dell'Istruzione e del Merito. Uffici Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA TRIONFALE"

Codice Fiscale: 97712960588 Codice Meccanografico: RMIC8GT00N

Sede Legale: Via Trionfale n° 7333 - 00135 ROMA (Distretto Scol. 27°) - Tel 063054188

✉ rmic8gt00n@istruzione.it - PEC rmic8gt00n@pec.istruzione.it



Plessi: "Assarotti" Via Assarotti, 13 tel 063386709 - "Taverna" Via Taverna, 95 tel 0635059539 - "Vallombrosa" Via Vallombrosa, 31 tel 0633111121-3314520-3314511

Al Personale Scolastico

Interessato.

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Visto il D.M. 188 del 25 settembre 2024 e la circolare nr.150796 del 25 settembre 2024 il MIM ha emanato le istruzioni per le cessazioni con decorrenza 1/9/2025.

Nella predetta circolare è fissato al 21 ottobre 2024 il termine per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, da parte di tutto il personale del comparto scuola, sia docenti sia personale ATA.

Entro il medesimo termine del 21 ottobre 2024 è consentita la revoca di domande di cessazione già presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione). Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura web POLIS "istanze on line" a partire dal 27 settembre 2024 con eccezione del personale in servizio all'estero, a cui è consentito presentare la domanda di cui trattasi al di fuori della piattaforma POLIS, direttamente all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale. Si fa presente che il termine del 21 ottobre è tassativo, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, né revocare domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest'ultimo caso la mancata revoca entro il 21 ottobre rende la domanda di cessazione irrevocabile.

Si chiarisce, sul punto, che la presentazione nei termini e con le modalità previste dalla circolare ministeriale è propedeutica al collocamento a riposo: è espressamente previsto infatti che non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2024. Per quanto attiene alle istanze di trattenimento in servizio sopra ricordate (art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni) si precisa che dovranno essere presentate al di fuori della piattaforma POLIS, in formato analogico o digitale entro la scadenza, come già detto, del 21 ottobre 2024. La scadenza per la presentazione delle domande di cessazione al 21 ottobre 2024 vale per tutto il personale scolastico ad eccezione dei Dirigenti scolastici per i quali, a norma dell'art. 12 del C.C.N.L. per l'area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010, il termine per la presentazione della domanda di cessazione è il 28 febbraio 2025. Anche in questo caso le domande potranno essere presentate tramite POLIS a decorrere dal 27 settembre 2024. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal servizio oltre il termine sopra indicato non potrà avvalersi delle particolari disposizioni che regolano il pensionamento del personale del comparto scuola. Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici. Il termine del 21 ottobre 2024 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattenimento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica. Nella richiesta, ancora, gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time.

Le istanze dovranno essere presentate avvalendosi delle modalità previste al Polis. In particolare, saranno attive contemporaneamente sei istanze Polis, di cui:

1) la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie (cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31/12/2025; cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione; cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);

2) la seconda la domanda di cessazione per raggiungimento dei requisiti della cd. quota 100, che devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021;

3) la terza la domanda di cessazione dal servizio con raggiungimento dei requisiti previsti per la cd. quota 102, requisiti che devono essere posseduti al 31 dicembre 2022;

4) la quarta la domanda di cessazione dal servizio per maturazione dei requisiti previsti per la cd. quota 103, posseduti alla data del 31 dicembre 2023;

5) la quinta la domanda di cessazione dal servizio con raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024);

6) la sesta la domanda di cessazione con raggiungimento dei requisiti per opzione donna al 31 dicembre 2021 (art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26) ovvero domanda di cessazione con riconoscimento al 31 dicembre 2022 dei requisiti per l'accesso ad opzione donna (art. 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26 – art. 1 comma 292 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) ovvero domanda di cessazione con riconoscimento al 31 dicembre 2023 dei requisiti per l'accesso ad opzione donna (art. 1 comma 138, della legge 30 dicembre 2023 n. 213).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria sia ad una delle altre ipotesi previste (quota 100, 102, 103, pensione anticipata flessibile o opzione donna) queste ultime saranno valutate solo in subordine alla prima istanza, vale a dire solo nel caso in cui il pensionando non dovesse maturare i requisiti della pensione anticipata ordinaria. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico, con riferimento esclusivo alla tipologia di domanda di pensione indicata nella istanza di cessazione, sarà a carico dell'INPS entro il termine ultimo del 22 aprile 2025. Oltre alla domanda di cessazione il personale è chiamato presentare domanda per l'erogazione della pensione diretta ordinaria direttamente all'INPS esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS: - Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID); - Carta d'Identità Elettronica (CIE); - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. La presentazione della suddetta domanda di pensionamento ad INPS deve essere presentata anche dal personale che cessa d'ufficio (limiti d'età e limiti ordinamentali).

La presentazione della suddetta domanda di pensionamento ad INPS deve essere presentata anche dal personale che cessa d'ufficio (limiti d'età e limiti ordinamentali).

Più precisamente, sarà collocato in pensione per raggiunti limiti d'età il personale che compirà un'età anagrafica di 67 anni e maturerà un'anzianità contributiva di almeno 20 anni al 31/08/2025. Per il personale che ha il primo versamento contributivo dal 01/01/1996 oltre al conseguimento del requisito contributivo, dovrà essere verificato anche il raggiungimento dell'importo soglia, rapportandosi con le sedi INPS competenti. Sarà collocato in pensione per raggiunti limiti ordinamentali il personale che compirà un'età anagrafica di 65 anni ed un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, sempre entro il 31/08/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Matilde Nanni

